

COMUNE DI CONIOLO
Provincia di Alessandria

REGOLAMENTO
SUI CONTROLLI INTERNI

Art. 3 del D.L. 174/2012 convertito in legge n. 213/2012

Approvato con deliberazione di C.C. n. 16 in data 26/07/2013

INDICE

Articolo 1 - Oggetto

Articolo 2 - Controlli interni

Articolo 3 - Modalità del controllo di regolarità amministrativa e contabile

Articolo 4 - Modalità del controllo di gestione

Articolo 5 - Direzione e coordinamento

Articolo 6 - Ambito di applicazione

Articolo 7 - Comunicazioni

Articolo 8 - Entrata in vigore, abrogazioni e pubblicità

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina organizzazione, strumenti e modalità di svolgimento dei controlli interni in attuazione di quanto disposto dall'art. 147 del TUEL 267/2000, come modificato dal D.L. 174/2012 convertito nella legge 213/2012

Articolo 2

Controlli interni

1 Il sistema dei controlli interni per il Comune di Coniolo avente una popolazione al 31/12/2012 di 4673 abitanti è articolato in:

- a) **controllo di regolarità amministrativa e contabile**, finalizzato a garantire la legittimità e regolarità contabile e la correttezza di tutta l'attività amministrativa dell'Ente;*
- b) **controllo di gestione**, finalizzato a verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa e ad ottimizzare ed eventualmente correggere, il rapporto obiettivi/azioni svolte e costi/risultati;*
- c) **controllo sugli equilibri finanziari**, finalizzato a garantire il controllo degli equilibri finanziari in termini di competenza, residui e cassa, anche ai fini del rispetto degli obiettivi generali di finanza pubblica.*

Articolo 3

Modalità del controllo di regolarità amministrativa e contabile

1. Nella fase preventiva, il controllo di regolarità amministrativa è assicurato da ogni responsabile di servizio ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

2. Nella fase preventiva, il controllo di regolarità contabile è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile sulle deliberazioni della Giunta e del Consiglio e del visto attestante la copertura finanziaria sulle determinazioni ai sensi di legge.

3. Nella fase successiva, il controllo di regolarità amministrativa è esercitato dal Segretario comunale sulle determinazioni di spesa, sui contratti e sugli atti amministrativi che comportano impegni di spesa per un ammontare pari o superiore a € 5.000,00 o altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio comunale.

Il controllo avviene a campione mediante sorteggio effettuato sui registri delle varie tipologie di atti amministrativi.

Ogni tipologia di atto deve avere un numero minimo di verifiche pari al 10% (dieci per cento).

Il segretario comunale svolge il controllo successivo con cadenza almeno trimestrale e può sempre disporre ulteriori controlli nel corso dell'esercizio, qualora ne ravvisi la necessità.

Il controllo si conclude con una breve relazione che illustra i controlli effettuati ed il lavoro svolto.

La relazione si conclude con un giudizio sugli atti amministrativi dell'ente in generale e suddiviso per aree organizzative.

Entro cinque giorni dalla chiusura della verifica, il Segretario trasmette la relazione ai responsabili di servizio, unitamente alle direttive a cui devono conformarsi in caso di riscontrata irregolarità nonché all'organo di revisione, al nucleo di valutazione, al Sindaco e ai capigruppo consiliari.

Qualora il segretario rilevi gravi irregolarità, tali da perfezionare fattispecie penalmente sanzionate, trasmette la relazione all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari, alla Procura presso la Sezione Regionale della Corte dei Conti e alla Procura presso il Tribunale.

Qualora al segretario comunale siano stati assegnati, secondo le norme del testo unico degli enti locali, compiti gestionali, a svolgere il controllo sarà incaricato altro segretario o funzionario, individuato dal Sindaco anche a condizioni di reciprocità e senza maggiori oneri.

Articolo 4
Modalità del controllo di gestione

1. Per favorire una gestione economicamente corretta delle risorse di cui l'Ente dispone e controllare l'efficacia del loro utilizzo è istituito il servizio di controllo di gestione, al fine, altresì, di garantire la realizzazione di obiettivi programmati, l'imparzialità ed il buon andamento della pubblica amministrazione e la trasparenza dell'azione amministrativa.

2. Gli obiettivi programmati nell'esercizio e la cui realizzazione costituisce oggetto di controllo di gestione sono quelli considerati nel bilancio preventivo ed illustrati nella relazione revisionale e programmatica.

3. Il controllo di gestione si attua con le seguenti modalità:

- a) Il controllo di gestione ha per oggetto l'intera attività amministrativa e gestionale del comune;
- b) Il controllo di gestione partecipa alla definizione dei programmi e degli obiettivi in sede di redazione del bilancio preventivo e del PRO;
- c) il controllo di gestione si avvale del sistema di contabilità economica per il reperimento dei costi e dei proventi relativi ai servizi ed eventualmente anche ai centri di costo e alle attività svolte, al fine di effettuare valutazioni di efficienza e di economicità;
- d) i responsabili dei servizi forniscono ogni semestre e per iscritto al controllo di gestione i dati qualitativi e quantitativi dei servizi di cui sono responsabili in riferimento agli obiettivi indicati nel piano esecutivo di gestione e nella relazione previsionale e programmatica, al fine di effettuare valutazioni di efficacia dell'azione amministrativa in rapporto ai risultati raggiunti ed ai costi sostenuti;
- e) il controllo di gestione fornisce al nucleo di valutazione/OIV i dati di sintesi necessari per l'esercizio delle loro funzioni.

4. Il controllo di gestione fornisce relazioni scritte dell'attività svolta alla Giunta comunale ai fini della verifica dello stato di attuazione degli obiettivi programmati ed ai responsabili dei servizi affinché questi ultimi abbiano gli elementi necessari per valutare l'andamento della gestione dei servizi di cui sono responsabili, almeno due volte l'anno, in sede di programmazione di bilancio e di rendicontazione.

5. Il nucleo di valutazione/OIV svolge la valutazione delle prestazioni del personale previste dalla legge e dai contratti collettivi nazionali di lavoro, avvalendosi dell'attività del controllo di gestione.

Articolo 5
Direzione e coordinamento

1. Il Responsabile del Servizio Finanziario verifica e coordina il controllo sugli equilibri finanziari, con la vigilanza dell'Organo di Revisione.

2. Il monitoraggio sul permanere degli equilibri finanziari è svolto costantemente dal Responsabile del Servizio Finanziario, anche mediante confronto con i Responsabili dei Servizi. Il Responsabile del Servizio Finanziario formalizza, sulla scorta delle informazioni raccolte, l'attività di controllo attraverso una relazione semestrale, diretta alla Giunta ed all'Organo di Revisione, con la quale viene illustrata la situazione complessiva degli equilibri finanziari dell'Ente, compreso il rispetto al Patto di Stabilità Interno.

3. Nel caso in cui siano evidenziate condizioni che potrebbero determinare eventuale squilibrio finanziario, la Giunta Comunale dovrà proporre le iniziative da intraprendere per impedirne il verificarsi.

4. Qualora la gestione di Competenze o dei Residui, delle Entrate o delle Spese, evidenzii il costituirsi di situazioni tali da pregiudicare gli Equilibri finanziari o gli obiettivi del Patto di Stabilità, il Responsabile del Servizio Finanziario procede, senza indugio, alle segnalazioni obbligatorie previste dall'articolo 153 comma 6 del TUEL.

Articolo 6
Ambito di applicazione

1. Il controllo sugli equilibri finanziari si estende a tutti gli equilibri previsti dalla Parte II del TUEL. In particolare, è volto a monitorare il permanere degli equilibri seguenti, sia della gestione di competenza che della gestione dei residui:

- a. equilibrio tra Entrate e Spese complessive;
- b. equilibrio tra Entrate afferenti ai Titoli I, II e III e Spese correnti aumentate delle Spese relative alle quote di capitale di ammortamento dei debiti;
- c. equilibrio tra Entrate, dei titoli IV e V, e spese in conto capitale;
- d. equilibrio nella gestione delle Entrate e delle Spese per i servizi per conto di terzi;
- e. equilibrio tra Entrate a destinazione vincolata e correlate Spese;

- f. equilibrio nella gestione di Cassa, tra riscossioni e pagamenti;*
- g. equilibri oggetto del Patto di stabilità interno.*
- 2. Il controllo sugli equilibri finanziari comporta la valutazione degli effetti sul Bilancio dell'Ente.*

Articolo 7
Comunicazioni

- 1. Ai sensi dell'articolo 3 comma 2 del Decreto legge 174/2012 convertito in Legge 213/2012, a cura del Segretario Comunale il presente Regolamento, divenuto efficace, sarà inviato alla Prefettura ed alla sezione regionale di Controllo della Corte dei Conti.*

Articolo 8
Entrata in vigore, abrogazioni e pubblicità

- 1. L'entrata in vigore del regolamento determinerà l'abrogazione di tutte le altre norme regolamentari con lo stesso in contrasto.*
- 2. Ai fini dell'accessibilità agli atti amministrativi di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 150/2009, il presente Regolamento sarà pubblicato sul Sito web del Comune .*